



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.84

Oggetto: Applicazione, per l'anno 2013, della TARSU in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'art. 5 (Disposizioni in materia di TARES) del D.L. n.102/2013, aggiunto dalla legge di conversione n. 124/2013, con l'osservanza del terzo comma dell'art. 5 del medesimo decreto-legge.

L'anno **Duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **Novembre**, alle ore **9.50**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio SALERNO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco		SI
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna	SI	
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.16

ASSENTI N.1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo comma dell'art. 14 [nel testo modificato dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall' art. 1, comma 387, lett. a), della legge 24 dicembre n. 228], ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- il comma 46 del citato art. 14 ha pertanto soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, «*tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza*»;
- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recentemente convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*», ha però dettato una disciplina in deroga a quanto previsto al suddetto comma 46 dell'art. 14 del d.l. n. 201/2011;
- dispone infatti il comma 4-quater dell'art. 5 (*Disposizioni in materia di TARES*) del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124: «*In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*»;
- come precisato al terzo comma dell'art. 5 del citato d.l. n. 102 del 2013, modificato dalla legge di conversione n. 124 del 28 ottobre 2013, «*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi*»;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale intende mantenere, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
- per quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 102 del 2013, è tuttavia necessario assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio che, nella fattispecie, ammontano, per l'anno 2013, ad Euro 2.907.000,00;

- allo stato, l'importo complessivo del ruolo TARES/TARSU, in acconto per l'anno 2013, ammonta ad Euro 2.309.009,00; motivo per il quale, a norma dell'art. 5 del d.l. n. 102 del 2013, è necessario rivedere le tariffe TARSU attualmente in vigore, giusta deliberazione della G.c. n.73/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, per come appresso indicato, al fine di assicurare l'intera copertura del suddetto costo del servizio:

N.	Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili	Tariffa per unità di Superficie: €/mq
1	Locali adibiti ad uso abitazione, comprese autorimesse e magazzini al servizio delle abitazioni	1,63
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni Onlus	2,09
3	Edifici di culto (sono escluse dalla Tarsu le superfici ove vengono svolte le funzioni religiose riferite a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione e gli oratori)	2,09
4	Caserme, Associazioni diverse dal punto 2	2,51
5	Cinematografi e teatri	2,51
6	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	2,51
7	Esposizioni, autosaloni	2,46
8	Alberghi con ristoranti	3,35
9	Alberghi senza ristoranti	2,51
10	Case di cura e riposo, convitti	2,51
11	Ospedali	2,51
12	Uffici, agenzie, studi professionali	2,52
13	Banche ed istituti di credito	5,82
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, edicole, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e attività commerciali non altrove classificati	2,51
15	Farmacie, studi dentistici, studi medici	4,15
16	Tabaccaio	3,35
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato	2,51
18	Banchi di mercato beni durevoli	2,51
19	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista	2,94
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e altre attività artigianali non altrove classificate	2,51
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,97
22	Attività industriali con capannoni di produzione	2,51
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,51
24	Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie	3,35
25	Mense, amburgherie	3,35
26	Bar, caffè, pasticcerie, birrerie, pub	2,94
27	Supermercati, pane e pasta, macellerie, pescherie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,94
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,94
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,36
30	Ipermercati di generi misti	2,95
31	Banchi di mercato genere alimentari	3,36
32	Discoteche, sala giochi, night club	2,51

Precisato che alle tariffe di cui sopra andrà aggiunto: il contributo ex ECA nella misura del 5% ed ex MECA nella misura del 5%, ai sensi della l. 10 dicembre 1961, n. 1346 e dell'art. 3, comma 39, della l. 28 dicembre 1995, n. 549; e la maggiorazione per servizi indivisibili comunali da versare, nei modi di legge, direttamente allo Stato pari ad € 0,30 al mq, giusta disposizione introdotta dalla lettera e) dell'art. 10, comma 2, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge,

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito trascritta: «*la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui ali l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011»);*

Ritenuto, pertanto, di continuare ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'art. 5 (*Disposizioni in materia di TARES*) del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, con l'osservanza del terzo comma dell'art. 5 del medesimo d.l. n. 102 del 2013;

Visto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n.267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n.174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27 febbraio 2013 e modificato con successiva deliberazione consiliare n.59 del 5 agosto 2013 ai sensi del quindicesimo comma dell'art.1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercito purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal Comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («*// termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e te tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento»*);

Considerato che con deliberazione n.182 del 8/11/2013, la Giunta comunale ha deliberato di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale quanto riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali (già prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), e poi al 30 settembre 2013 dallo stesso art. 1, comma 381, della l. n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è stato ulteriormente differito dall'art. 8, comma 1, del succitato decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, al 30 novembre 2013;

Esaminato il prospetto dei costi, predisposto dal competente responsabile del servizio, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Tipologia dei costi	Importo
1. Stipendi e oneri previdenziali per il personale del servizio	€ 133.090,00
2. Spese per collaborazioni	€ 15.000,00
3. Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 1.900,00

4. Spese diverse per la gestione dei rifiuti	€ 159.587,00
5. Prestazioni di servizi (raccolta e tariffa smaltimento RU)	€ 2.388.640,00
6. Spese comunicazione ambientale	€ 10.000,00
7. Spese post-esercizio discarica	€ 70.000,00
8. Spese smaltimento carcasse animali	€ 3.000,00
9. Spese per smaltimento rifiuti speciali (inerti, amianto, ecc...)	€ 6.500,00
10. Spese per riscossione TARSU	€ 16.500,00
11. Tributo speciale per deposito in discarica RU	€ 90.000,00
12. Ammortamenti	€ 12.783,00
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	€ 2.907.000,00

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 13/01/2009 di approvazione del regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e per il Compostaggio Domestico, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 29/09/2011;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.12 del 02/02/2012, con la quale sono state applicate le tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi e assimilati per l'anno 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con delibera Consiglio Comunale n.85 del 28/12/2007;

Sentita la relazione del Sindaco Lo Polito, nonché gli interventi dei signori Consiglieri comunali *Giuseppe Santagada, Ferdinando Laghi*, dell'Assessore *Nicola Di Gerio*, del Consigliere *Lucio Rende, Pasquale Russo, Giovanna D'Ingianna, Mario Rosa, Piero Vico*, del Presidente *Eugenio Salerno*;

Sentite le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali *Dario D'Atri, Pasquale Russo, Giuseppe Santagada, Mario Rosa, Giovanna D'Ingianna*;

Si da atto che sia gli interventi che le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sono integralmente riportati nel precedente verbale n.79 data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale;

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

➤ si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

➤ si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n.16

Consiglieri votanti n.14

Voti favorevoli n.9

Voti contrari n.5 (*Rosa, De Gaio, Massarotti, Laghi, Santagada*)

Astenuti n.2 (*Russo Pasquale e Salerno*)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso nella narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **Di continuare ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'art. 5 (*Disposizioni in materia di TARES*) del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, con l'osservanza del terzo comma dell'art.5 del medesimo D.L. n.102 del 2013;**

- 2) **Di approvare e determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le ragioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, le seguenti tariffe, €/mq/anno a seconda delle classi di contribuenza, secondo quanto specificato nella tabella seguente:**

N.	Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili	Tariffa €/mq
1	Locali adibiti ad uso abitazione, comprese autorimesse e magazzini al servizio delle abitazioni	1,63
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni Onlus	2,09
3	Edifici di culto (sono escluse dalla Tarsu le superfici ove vengono svolte le funzioni religiose riferite a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione e gli oratori)	2,09
4	Caserme, Associazioni diverse dal punto 2	2,51
5	Cinematografi e teatri	2,51
6	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	2,51
7	Esposizioni, autosaloni	2,46
8	Alberghi con ristoranti	3,35
9	Alberghi senza ristoranti	2,51
10	Case di cura e riposo, convitti	2,51
11	Ospedali	2,51
12	Uffici, agenzie, studi professionali	2,52
13	Banche ed istituti di credito	5,82
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, edicole, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e attività commerciali non altrove classificati	2,51
15	Farmacie, studi dentistici, studi medici	4,15
16	Tabaccaio	3,35
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato	2,51
18	Banchi di mercato beni durevoli	2,51
19	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista	2,94
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e altre attività artigianali non altrove classificate	2,51
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,97
22	Attività industriali con capannoni di produzione	2,51
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,51
24	Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie	3,35
25	Mense, amburgherie	3,35
26	Bar, caffè, pasticcerie, birrerie, pub	2,94
27	Supermercati, pane e pasta, macellerie, pescherie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,94
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,94
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,36
30	Ipermercati di generi misti	2,95
31	Banchi di mercato genere alimentari	3,36
32	Discoteche, sala giochi, night club	2,51

- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;**
- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio Ragioneria-Tributi il compimento di ogni conseguente e/o conseguenziale adempimento;**
- 5) Di precisare che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett e), del d.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione rappresenta documento da allegare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;**
- 6) Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio tributi, il gettito complessivo della tassa per l'anno 2013 in € 2.907.000,00 da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 100% (centopercento);**
- 7) Dare atto che il gettito complessivo della tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50% del costo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1 e 69, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507;**
- 8) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;**
- 9) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:**
 - a) all'Ufficio Tributi competente per materia per la sua esecuzione;
 - b) al Servizio Igiene Ambientale per opportuna sua conoscenza;
 - c) all'Ufficio di Ragioneria per la sua esecuzione e quant'altro di competenza;
 - d) Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale;

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE
F.to - Eugenio Salerno -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N.84 del 29.11.2013



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Addi 20 Nov. 2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 86 del 29-11-2013



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Addi 26 NOV. 2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il1.0.D.I.C.2013....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data1.0.D.I.C.2013....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Messo Comunale
Giuseppe Barletta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 10 DIC. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Cecccherini -